

Su quanto sopra il Comitato permanente ha espresso avviso favorevole di massima.

Il Consiglio approva in linea di massima.

d- Interessi di mora su somme pagate in ritardo dallo Stato - (Rimborso delle somme anticipate dal Tesoro per il consolidamento della spesa per le pensioni privilegiate di guerra)

Il Direttore generale fa presente che, con la convenzione 2 giugno 1936 e le modalità successivamente concordate - convenzione 2 novembre 1948 - venne posto in essere tra il Ministero del Tesoro e gli Istituti finanziari, I.N.A. e I.N.P.S., un rapporto contrattuale per la estinzione del debito contratto dallo Stato per il consolidamento delle spese per le pensioni privilegiate di guerra.

La mancata registrazione da parte della Corte dei conti della predetta convenzione 2 novembre 1948 provocava la ritardata e parziale esecuzione dei versamenti alle scadenze fissate.

Con successiva legge 15 marzo 1950, n° 151, sanato il rinvio della Corte dei Con-